

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 12/03/2020

### FATTO

Nel ricorso, la cliente ha affermato che:

- stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento con Cessione del quinto della retribuzione da rimborsare in n. 120 rate da € 288,00 ciascuna (decorrenza 01/09/2013);
- il prestito veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 48 rate con la retrocessione di € 437,76 a titolo di "spese incasso quote" come da conteggio estintivo;
- ha esperito infruttuosamente reclamo, nel richiamare i contenuti della Sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e nel sottolineare che tutte le commissioni legate all'erogazione del credito dovevano essere proporzionali all'effettiva durata del prestito.

Chiede il rimborso della somma di € 1.336,80.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato di aver formulato il conteggio estintivo del prestito in conformità al contenuto delle previsioni normative e contrattuali.

In proposito, sull'invocata applicazione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea, ha precisato:

- di aver operato nel pieno rispetto della normativa italiana di attuazione della Direttiva Europea;
- che le motivazioni della decisione della Corte muovevano dalla ravvisata necessità



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di approntare nei confronti del consumatore tutele che la nostra normativa nazionale aveva già fatto proprie anche attraverso gli orientamenti della Vigilanza della Banca d'Italia;

- risultavano retrocedibili in caso di estinzione anticipata solo gli oneri soggetti a maturazione nel corso del tempo, fatto questo mai messo in discussione da nessun Giudice o Collegio ABF.

In ordine alla richiesta di rimborso delle Commissioni e Spese di attivazione ha sottolineato che:

- la cliente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati poiché esaustivamente descritti dall'art. 3 del contratto stesso;
- la chiara formulazione della clausola relativa alle commissioni d'intermediazione consentiva di rilevare che l'importo di € 1.728,00 corrispondeva alla remunerazione dell'attività, tipicamente up front, svolta dall'intermediario del credito, come anche confermato dalla fattura emessa dallo stesso;
- per contratti analoghi l'ABF aveva riconosciuto la natura up front delle clausole riferite ai costi "commissioni di intermediazione" e "spese di attivazione".

In ragione di quanto sopra l'intermediario ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

La cliente nelle repliche ha contestato che:

- nelle controdeduzioni l'intermediario, contrariamente a quanto sancito dalla Corte di Giustizia, continuava a considerare le commissioni applicate al finanziamento rimborsabili o no a seconda della loro natura *recurring/up front*, distinzione questa tra l'altro non prevista dalla legge europea e nazionale ma introdotta dalla Banca d'Italia.
- le commissioni incluse nel TAEG avevano un proprio andamento nel tempo indistintamente dalla loro natura e finalità;
- il metodo di calcolo del rimborso delle commissioni non poteva che essere unico e proporzionale nel tempo così come previsto dalla formula TAEG;
- in ogni caso in più occasioni l'ABF aveva espresso criticità nei confronti degli istituti che utilizzavano in passato il metodo di rimborso delle commissioni in funzione del TAN considerandolo sfavorevole al consumatore;
- un metodo di rimborso (seppur di parte delle commissioni) in funzione degli interessi rappresentava un metodo di calcolo sfavorevole al soggetto debole del rapporto (consumatore) ribaltando quanto previsto dall'art. 1370 del cc e dall'art 35 co 2 del Codice del Consumo.

In ragione di ciò ha ribadito la richiesta di rimborso delle commissioni non maturate secondo il criterio del *pro rata tempore*.

## DIRITTO

Non è controversa tra le parti l'avvenuta estinzione del prestito dopo il pagamento di n. 48 rate delle iniziali n. 120 sulla base del seguente conteggio estintivo emesso dall'intermediario in data 25/07/2017.

Il contratto riporta il riferimento all'intermediario del credito. L'intermediario versa inoltre in atti fattura emessa dall'intermediario del credito contenente il dettaglio delle commissioni attinenti al contratto in argomento.

L'intermediario non ha effettuato alcun rimborso in data successiva all'estinzione del prestito.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ✓ “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”
- ✓ “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.061,90	Tasso di interesse annuale	6,76%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	288,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/09/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,29%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni d'intermediazione (B)				1.728,00	Upfront	39,29%	679,01		679,01
Spese di attivazione (C)				500,00	Recurring	60,00%	300,00		300,00
Costo del servizio Ente previdenziale (D)				729,60	Recurring	60,00%	437,76	437,76	0,00
							0,00		0,00
<b>Totale</b>				<b>2.957,60</b>					<b>979,01</b>

L’importo così ottenuto è inferiore a quello richiesto dalla cliente, la quale ha chiesto il rimborso di € 1.336,80 corrispondente alla quota non maturata delle voci di costo di cui in



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tabella in applicazione del criterio *pro rata temporis* (si segnala che la cliente nel formulare la richiesta di rimborso fa riferimento all'importo di cui alla voce D del contratto "Costo del servizio Ente previdenziale" denominandola "Spese assicurative").

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 979,01 oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA